

Roma, 18 luglio 2022

Circolare n. 174/2022

Oggetto: Autotrasporto – Trasporti eccezionali – Definitive le misure del DL Aiuti – Decreto Legge 17.5.2022, n.50, come convertito dalla Legge 15.7.2022, n.91, su G.U. n.164 del 15.7.2022.

Con la legge di conversione indicata in oggetto sono state confermate le disposizioni di diretto interesse delle imprese di trasporto introdotte col cd Decreto Aiuti e ne sono state approvate ulteriori, come di seguito evidenziato.

Credito d'imposta per acquisto gasolio (art.3) – È stato confermato lo stanziamento di 496,6 milioni di euro per riconoscere un credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci; il beneficio è pari al 28 per cento della spesa per acquisto di carburante sostenuta nel primo trimestre 2022 per il rifornimento di veicoli superiori a 7,5 tonnellate e di categoria ecologica Euro 5 e superiori. Il decreto con le modalità attuative della misura risulta già perfezionato, ma non ancora emanato. Si rammenta che per gli stessi veicoli l'ordinaria riduzione delle accise resta sospesa fino alla vigenza del taglio generalizzato alla pompa che al momento è stata prorogata fino al 2 agosto.

Conversione elettrica veicoli per il trasporto merci (art.14 bis) – In fase di conversione del decreto è stata confermata a regime la procedura semplificata per convertire ad alimentazione elettrica o ibrida i veicoli adibiti al trasporto merci: qualora la conversione avvenga in base alle norme emanate dal MIMS e alle idonee procedure di installazione non è necessario ottenere il nulla osta della casa costruttrice; la suddetta misura, introdotta inizialmente dal *DL Sostegni* (art.29-bis L.n.69/2021 di conversione del DL n.41/2021), era stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 10 c.3-quater della L.n.15/2022 di conversione del *DL Milleproroghe*.

Trasporti eccezionali – Proroga validità autorizzazioni e disciplina transitoria (art.54) – È stata confermata la proroga fino al 31 luglio 2022 della validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali fino a 108 tonnellate già rilasciate alla data del 9 novembre 2021; la legge di conversione ha previsto che - nelle more del perfezionamento delle verifiche in base alle linee guida sulla materia tuttora in corso di definizione - venga applicata una disciplina transitoria comprendente eventuali misure di mitigazione del rischio che dovrà restare in vigore non oltre il 30 settembre 2023; si rammenta che le verifiche dovranno riguardare la compatibilità dei trasporti eccezionali con la sicurezza della circolazione, la stabilità dei manufatti trasportati e la conservazione delle infrastrutture stradali, nonché il relativo monitoraggio e il controllo effettuati dalle amministrazioni interessate (L.n.215/2021 di conversione del DL n.146/2021); è stata prevista inoltre la possibilità di effettuare i trasporti eccezionali fino a 86 e fino a 108 tonnellate con veicoli con più assi rispetto a quelli precedentemente indicati nell'art.10 del CdS.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [166/2022](#), [132/2022](#) e [62/2022](#)
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 144 del 15.7.2022

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

***** OMISSIS *****

Art. 3

Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e' abrogato.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.

6-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 6-bis anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

***** OMISSIS *****

Art. 14 bis

Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci

1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «a titolo sperimentale,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse.

***** OMISSIS *****

Art. 54

Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalita'

1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b):

1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto puo' essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o piu'»;

b) al comma 10-bis:

1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o piu'»;

2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023».

2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «30 aprile 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

***** OMISSIS *****

FINE TESTO